Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 197.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Cassano Jonio (Cosenza).

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 15 agosto 1957, integrato con due dichiarazioni del 15 e 28 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Cassano Jonio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 198.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Aero Club di Cagliari.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Aero Club di Cagliari, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960, n. 199.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa di ricovero Pietro Marseille », con sede in Volpago del Montello (Treviso).

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di ricovero Pietro Marseille », con sede in Volpago del Montello (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 200.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in località Incino del comune di Arsiè (Belluno).

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 21 giugno 1942, integrato con postilla del 25 gennaio 1959 e con due dichiarazioni rispettivamente del 25 gennaio e 25 settembre 1959, relativo alla erezione della Curazia della Presentazione della Beata Maria Vergine, in località Incino del comune di Arsiè (Belluno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Curazia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 201.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Felice II P. M., in San Felice Circeo (Latina).

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Felice II P. M., in San Felice Circeo (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 202.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Regina Mundi, nel comune di Nichelino (Torino).

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 10 giugno 1959, integrato con dichiarazione del 31 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia Regina Mundi, nel comune di Nichelino (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. 203.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo Martire, in comune di Sostegno, con la parrocchia di San Rocco, in frazione Castelletto Villa del comune di Roasio (Vercelli).

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 24 marzo 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Lorenzo Martire, in comune di Sostegno, con la parrocchia di San Rocco, in frazione Castelletto Villa del comune di Roasio (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 204.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile in Sassari da adibire a sede della Sezione della Sardegna settentrionale della predetta Unione.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 4.400.000, un immobile sito in Sassari, da adibire a sede della Sezione della Sardegna settentrionale della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di piazza Cavour, sita nell'ambito del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 novembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di piazza Cavour, sita nell'ambito del comune di Ancona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ancona;

Viste le opposizioni prodotte dall'ing. Angelo Ravajoli, dalla signora Lidia Bianchi e dal sig. Vittorio Sonnino, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale:

Decreta:

La zona di piazza Cavour, sita nel territorio del comune di Ancona, delimitata dai fabbricati di testata compresi fra corso Mazzini, corso Garibaldi e corso Stamira, dal lato del palazzo delle ferrovie dello Stato, dal fianco a ponente del palazzo delle poste e palazzo comunale, dal fabbricato su piazza Cavour in angolo con via Vecchini comprendente i numeri civici dall'11 al 19, via A. Elia e via Calatafimi, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Verbale n. 16

Oggi 2 novembre 1957, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti si è riunita in Ancona, alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

1) ANCONA - *Piazza Cavour e zone verdi circostanti.*

(*Omissis*).

Il presidente arch. Gaetano Minnucci, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, da lettura dell'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Il Soprintendente ai monumenti riferisce che dalla Amministrazione comunale di Ancona è stata segnalata la opportunità di sottoporre all'esame della Commissione il complesso ambientale costituito dalla piazza Cavour e adiacenze.

L'Assessore ai lavori pubblici conferma quanto sopra facendo presente che l'Amministrazione comunale si preoccupa vivamente di conservare sul posto la situazione attuale che, per quanto riguarda alcune aree private, potrebbe essere compromessa inevitabilmente da nuove costruzioni.

Dopo breve discussione la Commissione si trasferisce sul posto per esaminare detta situazione.

Viene da tutti riconosciuta la necessità di conservare la piazza Cavour con la parte di giardini che si estendono su piazza 24 Maggio ed i giardini privati sul lato nord insieme ai fabbricati prospicienti, costituendo il tutto un complesso ambientale ed estetico di notevole importanza, ancora oggi conservato nelle sue caratteristiche ottocentesche.

Pertanto, vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, considerato e riconosciuto che la piazza Cavour, i giardini dell'attigua piazza 24 Maggio, ed i giardini privati sul lato nord formano una attraente zona verde nel pieno centro cittadino, e che inoltre la maggior parte degli edifici prospicienti su dette piazze costituiscono con le stesse un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente per la città di Ancona un indiscusso valore estetico e tradizione, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona, ai sensi dell'art. 1 citata legge la località denominata piazza Cavour, così delimitata:

fabbricati di testata compresi fra corso Mazzini, corso Garibaldi e corso Stamira;

lato palazzo ferrovie dello Stato, fianco ponente palazzo delle poste o palazzo comunale, fabbricato su piazza Cavour in angolo con via Vecchini comprendente i numeri civici dall'11 al 19, via A. Elia, via Calatafimi;

e fa voti perchè l'aspetto attuale del complesso preso in esame venga conservato allo stato attuale con le linee architettoniche dei fabbricati e con il verde esistente.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: arch. G. MINNUCCI

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Isola del Giglio (Grosseto), compresa l'isola di Giannutri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 giugno 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l'isola di Giannutri (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Isola del Giglio;

Vista l'opposizione prodotta dalla Società generale per l'industria mineraria e chimica «Montecatini», contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, qualsiasi progetto di costruzione che s'intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che l'Isola del Giglio e l'isola di Giannutri hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, con la loro struttura geologica e con la loro caratteristica vegetazione mediterranea, le isole più pittoresche dell'Arcipelago toscano, e formano dei quadri naturali di singolare bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Isola del Giglio compresa l'isola di Giannutri, site nel territorio del comune di Isola del Giglio (Grosseto) hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, con la loro struttura geologica e con la caratteristica vegetazione mediterranea, le isole più pittoresche dell'Arcipelago toscano, e formano dei quadri naturali di singolare bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Isola del Giglio provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la Marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 12 giugno 1957.

L'anno millenovecentocinquantasette e questo di dodici del mese di giugno in Grosseto, in una sala del Palazzo della Provincia (g.c.) si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. (*Omissis*).

2. Comune Isola del Giglio. — Proposta di vincolo di tutto il territorio del Comune, ivi compresa l'isola di Giannutri.

(*Omissis*).

2. COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. — *Vincolo di tutto il territorio compreso nei limiti amministrativi del Comune, ivi compresa l'isola di Giannutri.*

LA COMMISSIONE

Dopo ampia discussione ha riconosciuto l'opportunità di vincolare tutto il territorio compreso nei limiti amministrativi del comune di Isola del Giglio, ivi compresa l'isola di Giannutri, in quanto trattasi:

per l'Isola del Giglio: di una delle isole più pittoresche dell'Arcipelago toscano, che con la sua struttura geologica, con la sua fauna e con la sua flora, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza, costituisce un insieme di valore estetico e tradizionale con spontanea fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

per l'isola di Giannutri: di una delle isole più piccole dell'Arcipelago toscano, ricca di una caratteristica vegetazione mediterranea che costituisce suggestiva cornice ai resti ancora consistenti di una villa romana che fu proprietà dei Domizi Enobarbi, formando il tutto un quadro naturale di incomparabile bellezza, ed ha quindi

Deliberato

a maggioranza — con l'astenzione del dott. Giorgio Capecchi rappresentante dell'Associazione industriali — di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 nn. 3 e 4, tutto il territorio compreso nei limiti amministrativi del comune di Isola del Giglio, ivi compresa l'isola di Giannutri.

Esauriti a questo punto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e nulla avendo ancora da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: avv. E. GRAZIANI

Il segretario: Vario SOLDATESCHI

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del secondo tronco di via Orazio, sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 maggio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del secondo tronco di via Orazio, sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Napoli;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del secondo tronco di via Orazio sita nel territorio del comune di Napoli, confinante a nord con la particella n. 127 secondo tronco di via Orazio e particelle numeri 106 e 107; ad est con il primo tronco di via Orazio; a sud con via Orazio e linea di confine del foglio di mappa XVIII con il foglio di mappa XXV Sezione Chiaia; ad ovest con via 3-3; ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Sovrintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Sovrintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della XXXV seduta (stralcio)

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 23 maggio alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli si è riunita la Commissione provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

La Commissione si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

NAPOLI - *Via Orazio - Immobile di proprietà Cooperativa «Le Pleiadi» - Imposizione vincolo.*

(*Omissis*).

Si discute il terzo argomento. Il soprintendente illustra i precedenti della questione facendo presente che il decreto ministeriale del 25 ottobre 1927, con il quale si impone il vincolo su alcuni terreni facenti parte del rione Sannazzaro (oggi Speme), non risulta trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli.

Poichè gli immobili circostanti sono tutti vincolati, propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dei comma terzo e quarto della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 la zona a monte del 1° tronco della via Orazio ed a valle del 2° tronco di detta via.

La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole alla imposizione del vincolo sugli immobili compresi nel foglio XVIII di mappa, Sezione Chiaia, confinanti a nord con la particella 127, 2° tronco di via Orazio e particelle 106 e 107, ad est con 1° tronco di via Orazio, a sud con via Orazio e linea di confine del foglio di mappa XVIII, con il foglio di mappa XXV, Sezione Chiaia, e ad ovest con via 3-3, in conformità dell'unita planimetria, ai sensi dei comma terzo e quarto (bellezze d'insieme) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, perchè la località rappresenta una bellezza panoramica di caratteristico aspetto avente anche valore estetico e tradizionale.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1960.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Imperia, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Grande dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rossi dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del Genio civile

Romano rag. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mariano Mariano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giacomelli Giovanni, D'Alessandro Vincenzo, Semeria Alfredo, Turconi Luigi, Pezzini Luigi, Buffagni Luigi e Quaglia Romano, rappresentanti dei lavoratori;

Roberti dott. Mario, Vasino Romualdo, Fagnani rag. Romildo e Zaccarini rag. Manlio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bobbio Osvaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1960.

Nomina del Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., per il triennio 1960-62.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, che approva lo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1957, con il quale venne nominato il Collegio sindacale dell'Unione predetta per il triennio 1957-59;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del citato Collegio sindacale per il triennio 1960-62;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine per il triennio 1960-62, è così composto:

Dato dott. Bernardo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

De Simone dott. Vittorino, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Iavazzo dott. Tobia, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Calderale dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Bifulco dott. Giuseppe, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1960

Il Ministro: RUMOR

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1960.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, approvato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1951;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1953, con il quale il cav. Romolo Brancondi ed il cav. Giuseppe Guidantoni vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1955 con il quale il comm. Lamberto Brancondi ed il comm. Cesare Sertori vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa medesima a seguito delle dimissioni rassegnate dal cav. Romolo Brancondi e del decesso del cav. Giuseppe Guidantoni;

Considerato che il comm. Lamberto Brancondi ed il comm. Cesare Sertori, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica e che il comm. Brancondi è dimissionario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Cesare Sertori ed il geom. cav. Mario Alfieri sono nominati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e di vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano, dal 12 al 27 aprile 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1953, con il quale il conte dott. Mariano Picedi Benettini ed il dott. Michele Borachia vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1959, con il quale il dott. Michele Borachia venne nominato presidente della Cassa medesima;

Considerato che a seguito di siffatta nomina occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Federico Berini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di La Spezia, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Conferma in carica del presidente della Cassa di risparmio di Puglia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia approvato con decreto ministeriale del 6 agosto 1949, modificato con decreti ministeriali del 25 febbraio 1950 e 20 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1955, con il quale il conte Francesco Del Balzo di Presenzano venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Puglia;

Considerato che il predetto nominativo a norma dello statuto aziendale, scade di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il conte Francesco Del Balzo è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio di Puglia, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Agricola di produzione, lavoro e consumo », con sede in Poggiorsini (Bari).

Il sig. Gentile Rocco, insegnante, domiciliato a Poggiorsini, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Agricola di produzione, lavoro e consumo », con sede in Poggiorsini (Bari), in sostituzione del sig. Gerardo Lorusso, dimissionario.

(1650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo del vecchio fosso Razzo e sue pertinenze, in comune di Grosseto.

Con decreto 19 gennaio 1960, n. 1498, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo colmato del vecchio fosso Razzo e sue pertinenze, in comune di Grosseto, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 141, particella 12-*p*, e al foglio n. 142, particella 1-*p*, della superficie complessiva di Ha. 1.61.64, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 dicembre 1958, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Grosseto, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1625)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale del torrente Catocastro, in comune di Amantea (Cosenza).

Con decreto 17 dicembre 1959, n. 2186, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale del torrente Catocastro, in comune di Amantea (Cosenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 8, di mq. 3351, ed indicato, in tinta rosa, nella planimetria, in scala 1:500, rilasciata il 1° giugno 1959, dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1626)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Scortico, in comune di Fratta Polesine (Rovigo).

Con decreto 13 gennaio 1960, n. 2165, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Scortico, in comune Fratta Polesine (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 17, mappali 14/82, di mq. 868, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1627)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Marmore, in località Breuil del comune di Valtournanche (Aosta).

Con decreto 14 gennaio 1960, n. 2216, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Marmore, in località Breuil del comune di Valtournanche (Aosta), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio VII, mappali nn. 517 e 518, di complessivi mq. 2340, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - di Aosta, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1628)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo, in sponda destra, del torrente Bisagno, in comune di Genova-Quarto.

Con decreto 13 gennaio 1960, n. 2043, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo, in sponda destra, del torrente Bisagno, in comune di Genova-Quarto, segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 8, di mq. 432, ed indicato, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata il 13 giugno 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio del genio civile di Genova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1629)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalbordino

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1959, n. 39050/11217, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Vitulli Rinaldo, nato in Paglieta il 4 gennaio 1921, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 790 riportata in catasto alla particella n. 40/*m* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, e nella planimetria tratturale con il n. 331/*a*.

(1559)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 23 giugno 1959, n. 26827/3690, riguardante la sclassificazione, per alienazione, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 1585, riportate in catasto alle particelle numeri 238 parte, e 248-*b* del foglio di mappa n. 23 e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1960, alla pagina 245, dove è detto « . . . . . per alienazione a Bucci Maria » deve leggersi « . . . . . per alienazione a Rucci Maria ».

(1648)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1960 al registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330, è stato accolto il ricorso in via straordinaria prodotto in data 13 maggio 1955 dall'O.T. Berrettoni Giuseppe avverso il provvedimento del Ministro per la difesa-Aeronautica n. 68727/FS del 23 novembre 1954, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di revoca del licenziamento per raggiunti limiti di età e della conseguente riammissione in servizio.

(1664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1902, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 14 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Boisson Maurizio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 5 — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1355 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1356 — Data: 9 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione

generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Travaglio Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 2 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1921 — Data: 19 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Franceschi Giuliano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4930 — Data: 28 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Zanetti Cesare di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Titoli provvisori Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 5 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Occhipinti Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, al portatore 7 — Capitale L. 65.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1051)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 26.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8; dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 148303 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/8483021 al 7/8483030) di . . . . . . L. 50.000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dalla signora Rambaudi Maria, nata a Torino il 19 marzo 1906 e domiciliata a Torino, via Cavallermaggiore n. 11;

2) n. 203764 di . . . . L. 50.000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Arezzo e denunciato smarrito dal sig. Marraghini Ottavio, nato ad Arezzo il 18 gennaio 1900 e domiciliato in Arezzo, via Mincio n. 22.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 24 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	620,75	620,72	620,74	620,75	620,79	620,73	620,75	620,85	—
$ Can.	653,10	653 —	653 —	653 —	653,10	653,14	652,95	653,10	653,12	—
Fr Sv.	143,18	143,19	143,18	143,16	143,19	143,20	143,16	143,20	143,21	—
Kr D.	90,10	90,12	90,10	90,10	90,15	90,11	90,09	90,10	90,12	—
Kr N.	87 —	87,01	87 —	87,01	87 —	87 —	86,99	87 —	87,01	—
Kr Sv.	119,92	119,96	119,95	119,96	119,90	119,91	119,965	119,90	119,95	—
Fol	164,60	164,60	164,58	164,57	164,55	164,60	164,57	164,60	164,61	—
Fr B.	12,45	12,45	12,445	12,4485	12,4425	12,45	12,4475	12,50	12,45	—
Fr Fr (N F.)	126,52	126,51	126,53	126,52	126,50	126,51	126,51	126,55	126,52	—
Lst	1742,55	1742,80	1742,60	1742,72	1742,50	1742,67	1742,65	1742,70	1742,85	—
Dm. occ	148,88	148,87	148,86	148,87	148,85	148,87	148,86	148,90	148,89	—
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,8825	23,88	23,85	23,88	23,8775	23,88	23,88	—

Media dei titoli del 24 marzo 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,735
1 Dollaro canadese	652,975
1 Franco svizzero	143,16
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	119,962
1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,515
1 Lira sterlina	1742,685
1 Marco germanico	148,865
1 Scellino austriaco	23,879

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio 1959 al 29 febbraio 1960			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1959		5.633		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.993.431		1.730.366	
— residui	149.522		405.574	
Totale		2.142.953		2.135.940
In conto movimento capitali — competenza	741.435		406.357	
— residui	22.270		11.601	
Totale		763.705		417.958
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.329.659		2.216.988	
Conti correnti	7.154.830		7.146.657	
Incassi da regolare	1.409.733		1.385.494	
Altre gestioni	3.326.525		3.080.957	
Totale		14.220.747		13.830.096
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	749		805	
Pagamenti da regolare	92.563		133.433	
Altri crediti	5.849.672		6.554.385	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	162		192	
Totale		5.943.146		6.688.815
Totale generale incassi e pagamenti		23.076.184		23.072.811
Fondo di cassa al 29 febbraio 1960		—		3.373
Totale a pareggio		23.076.184		23.076.184

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 29 febbraio 1960 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.373	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	327		
Pagamenti da regolare	84.209		
Altri crediti	1.248.122		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	103		
Totale crediti		1.332.761	
In complesso			1.336.134
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.568.400		
Conti correnti	483.007		
Incassi da regolare	89.293		
Altre gestioni	426.429		
Totale debiti			4.567.129
Situazione del Tesoro (passività)			3.230.995

Circolazione di Stato (metallica) al 29 febbraio 1960 L. 71.896 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1652)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 29 FEBBRAIO 1960
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		171.775.098.465 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		10.993.505.792 —
Portafoglio su piazze italiane	»		425.587.448.511 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		146.292.328 —
Anticipazioni	»		83.984.104.393 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		61.996.563.474 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		71.988.020.899 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		2.041.465.194.035 —
Partite varie	»		2.539.448.556 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	(*) 145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		108.000.000.000 —
Spese	»		3.026.491.831 —
	L.		3.548.113.796.255 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.859.439.150.125 —
	L.		7.407.552.946.380 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		27.770.498 —
TOTALE GENERALE	L.		7.407.580.716.878 —

(*) Da portare in aumento delle anticipazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14, mediante decreto ministeriale in corso.

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.031.755.716.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.822.319.939 —
Depositi in conto corrente liberi	»		73.857.844.299 —
Conti correnti vincolati	»		825.101.598.874 —
Creditori diversi	»		177.557.774.248 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		323.591.279.712 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		17.000.000.000 —
Tesoro dello Stato - Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*)	»		62.784.799.092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		14.581.326.042 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura	»		503.795.416 —
Rendite del corrente esercizio	»		3.092.585.417 —
	L.		3.543.649.039.539 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.566.521.961 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.598.234.755 —	4.464.756.716 —
	L.		3.548.113.796.255 —
Depositanti	»		3.859.439.150.125 —
	L.		7.407.552.94 .380 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		27.770.498 —
TOTALE GENERALE	L.		7.407.580.716.878 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art. 3 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14.

(1651)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a ventotto posti di « medico » in prova gruppo A, grado 6°, ruolo sanitario

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventotto posti di medico in prova nel ruolo della carriera sanitaria, gruppo A, grado 6°, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) non avere superato l'età di anni trentadue, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato, se di sesso maschile, alle leggi sul reclutamento militare;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto e commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) ad anni quarantacinque, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. in qualità di personale non di ruolo (avventizi) o incaricato (confermati con rapporto d'impiego a contratto).

Gli impiegati di ruolo dell'E.N.P.A.S. possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti dall'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito al primo comma del successivo art. 6.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 — secondo lo schema allegato B al presente bando — dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario) in Roma, via Flavia, 93, entro il 31 maggio 1960.

Alla domanda dovrà essere unito un assegno circolare di un Istituto di Credito intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dell'importo di lire 1000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e data di nascita. I candidati che, pure avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, chiedano di essere regolarmente ammessi al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari tra quelli indicati nel precedente art. 3, dovranno precisare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) presso quale Università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se, alla data del presente bando, siano in servizio di ruolo o non di ruolo, oppure come personale incaricato, alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono gli aspiranti stessi. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio sanitario) via Flavia, 93, Roma, entro il termine *perentorio di trenta giorni dal ricevimento della* apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione Mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da lire 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lett. *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di 30 giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti, o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6. Originale, o copia autentica notarile, del diploma di laurea in medicina e chirurgia, su carta da bollo da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su la prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

7. Originale o copia autentica notarile del diploma di abilitazione all'esercizio professionale: sono dispensati dalla presentazione di tale diploma coloro che conseguirono la laurea posteriormente al 1° gennaio 1944. Valgono in caso di smarrimento o distruzione del diploma, le disposizioni di cui allo ultimo paragrafo del precedente punto 6.

8. Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo (avventizi) oppure incaricati (confermati con rapporto di impiego a contratto) dell'E.N.P.A.S., dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita,

il titolo di studio, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale; *c*) estratto dell'atto di nascita; *d*) certificato generale del casellario giudiziale; *e*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Sono soggetti alla legalizzazione delle firme soltanto gli atti ed i documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art 7, la esclusione dalla graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 7, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esso inerenti si osserveranno le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dell'E.N.P.A.S. o dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità; tessera Ordine dei medici.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di « Medico » e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto da parte degli interessati ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (prima classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 9 marzo 1960

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Un tema su argomento di patologia medica.

2) Un tema su argomento di patologia chirurgica.

3) Un tema su argomento di medicina sociale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica.

3) Elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

4) Organizzazione e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

ALLEGATO *B*

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio sanitario), via Flavia n. 93 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . prov. . . . . il . . . . e residente in . . . . . . prov. . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. ventotto posti di medico in prova nel ruolo sanitario, gruppo *A*, grado 6°, indetto da codesto Ente in data . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) . . . . ;

c) di non avere riportato condanne penali (3) . . . . ;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . ;

f) di essere attualmente alle dipendenze dell'E.N.P.A.S., con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . . ;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo con il seguente esito (5) . . . . ;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Acclude assegno circolare n. . . . di (indicare Istituto di credito) intestato impersonalmente all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di L. 1.000 (mille) per tassa di ammissione al concorso.

Firma

. . . .

(Da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale nel luogo di residenza dell'aspirante).

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo e di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato e l'esito degli stessi.

(1421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso speciale a due cattedre di scienze naturali, chimica e geografia (liceo classico) negli educandati femminili dello Stato, bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Si dà avviso che la prova scritta del concorso speciale a due cattedre di scienze naturali, chimica e geografia (liceo classico) negli educandati femminili dello Stato, bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1959, n. 208), avrà luogo il giorno 14 aprile 1960, alle ore 8,30, in Roma, nei locali del Convitto nazionale (piazza Monte Grappa, 5).

(1660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Avviso di rettifica

Nel decreto relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 1960:

al n. 1) in luogo di Bartolini Anna Maria in Giselli, leggasi: Bartolini Anna Maria in *Guselli;*

al n. 3) in luogo di Fagiolini Elisa, punti 49,54, leggasi: Fagiolini *Lina*, punti *50,22;*

al n. 4) in luogo di punti 49,54, leggasi: punti *49,53.*

Inoltre nel decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori, alla quinta riga del dispositivo, in luogo di Fagiolini Elisa leggasi: Fagiolini *Lina.*

(1635)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.